

Il Sindaco sottopone alla Giunta Comunale l'allegata proposta di delibera avente per oggetto:

“RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO”.

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata proposta di delibera;
- Ritenuto di approvarla, riconoscendone il contenuto;
- Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 - 1° comma del D. Lgs. n. 267/00, come da foglio allegato;
- Richiamato l'art. 134 - 4° comma del D. Lgs. n. 267/00;
- Con voti unanimi, espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare, l'allegata proposta avente ad oggetto:

“RINNOVO CONVENZIONE FRA IL COMUNE DI SESTO SAN GIOVANNI E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO”.

2. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del D. Lgs.n. 267/00.

ALLEGATI:

Proposta di deliberazione (1 pagina)
Relazione a firma Dott. Ottolenghi (1 pagina)
Convenzione (3 pagine)
Foglio pareri (1 pagina)

LA GIUNTA COMUNALE

Vista l'allegata relazione, che si intende far parte integrante del presente atto;

Visti i pareri favorevoli espressi a norma dell'art.49 – 1° comma del D.Lgs. n.267/2000, come da foglio allegato;

Richiamato l'art.134 – 4° comma del d.lgs n.267/2000;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

DELIBERA

1. di approvare lo scema di convenzione con l'Università degli Studi di Milano, allegato a far parte integrante del presente atto, dando mandato al direttore delle Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti;
2. di dare atto che la presente deliberazione non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale;
3. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134 – 4° comma del d.lgs n.267/2000.

RELAZIONE

Sono attualmente in vigore convenzioni con l'Università degli Studi di Milano Bicocca e con il Politecnico di Milano per lo svolgimento di tirocini presso il Comune da parte di studenti o laureati dei rispettivi atenei. L'analoga convenzione con l'Università degli Studi di Milano è scaduta il 17/02/2008.

Poiché lo svolgimento di tirocini corrisponde a un interesse pubblico, condiviso dal comune e dagli atenei interessati, si propone di approvare una nuova convenzione con l'Università degli Studi di Milano, al fine di consentire lo svolgimento di tirocini anche a studenti e laureati provenienti da questo ateneo.

Il tirocinio sarà svolto da studenti e laureati da non più di diciotto mesi presso l'Università degli Studi di Milano, non costituisce rapporto di lavoro e sarà definito da un progetto formativo per il raggiungimento di obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo. Ogni tirocinante avrà come riferimento un tutor del Comune e un tutor dell'Università.

La convenzione, il cui testo viene allegato al presente atto quale parte integrante, ha durata annuale e prevede il tacito rinnovo di anno in anno, salvo comunicazione di disdetta da una delle due parti entro tre mesi dalla scadenza.

Si fa presente che il presente atto non comporta impegno di spesa a carico dell'Amministrazione Comunale.

Si propone di approvare l'allegato schema di Convenzione, dando mandato al direttore delle Relazioni esterne di provvedere agli adempimenti conseguenti.

Si propone infine di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, al fine di soddisfare con sollecitudine la richiesta di attivazione di stages.

Allegato: schema di convenzione di tirocinio tra Comune di Sesto San Giovanni e Università degli Studi di Milano

Sesto San Giovanni 05/09/2008

IL DIRETTORE RELAZIONE ESTERNE
Federico Ottolenghi

CONVENZIONE DI TIROCINIO DI FORMAZIONE ED ORIENTAMENTO

TRA

l'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158, con sede legale in Milano, via Festa del Perdono 7, rappresentata dal Rettore pro tempore Prof. Enrico Decleva, nato a Milano il 18.04.1941

E

Il Comune di Sesto San Giovanni, codice fiscale n. 02253930156 e partita IVA n. 00732210968, con sede legale in piazza della Resistenza, 20 – Sesto San Giovanni (MI), nella persona del Dott. Federico Ottolenghi Direttore delle Relazioni Esterne, nato a Milano il 14.09.1964

P R E M E S S O

- che l'Università, nel rispetto della normativa vigente in materia, intende promuovere il tirocinio quale momento importante del ciclo di studi in ambito curriculare ed extracurriculare;
- che la conoscenza diretta del mondo del lavoro e l'incontro con la cultura d'impresa migliorano le scelte di orientamento professionale e quindi il collegamento tra domanda e offerta di impiego;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Costituiscono oggetto della presente convenzione le condizioni e le norme di regolamentazione del tirocinio che sarà svolto da studenti o laureati da non più di diciotto mesi dell'Università degli Studi di Milano (soggetto promotore), presso il Comune di Sesto San Giovanni (soggetto ospitante).

Art. 2

Il tirocinio, che si configura come completamento del percorso formativo, ai sensi della legge 196/97 non costituisce rapporto di lavoro; pertanto non ha finalità produttiva ma persegue soltanto obiettivi didattici e di acquisizione di conoscenza del mondo produttivo.

Art. 3

I contenuti, i tempi, il calendario e le modalità di realizzazione del tirocinio formativo o di orientamento sono contenuti in uno specifico progetto formativo, redatto sulla base della presente convenzione. Nel progetto vengono indicati: obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio, il nominativo del tirocinante, del tutor del Comune e di quello universitario, oltre che i riferimenti della struttura ospitante e gli estremi della assicurazioni.

Art. 4

L'Università si impegna:

- a garantire che il tirocinante usufruisca di un'assicurazione che copra tutti i rischi che possono derivargli dal partecipare all'attività del soggetto ospitante (convenzione INAIL per gli infortuni sul lavoro e assicurazione per la responsabilità civile). Gli estremi identificativi delle assicurazioni predette sono indicati nel progetto formativo;
- a trasmettere informativa circa l'attivazione dei tirocini alla struttura provinciale del Ministero del Lavoro territorialmente competente in materia di ispezione, alla Regione, nonché alle rappresentanze sindacali aziendali, anche per il tramite del soggetto ospitante, ovvero, in mancanza, agli organismi locali delle confederazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Art. 5

Il soggetto ospitante si impegna:

- a rispettare e a far rispettare il progetto di tirocinio concordato in tutti gli aspetti (finalità, contenuti, tempi e modalità);
- a consentire al tutor dell'ente promotore di contattare il tirocinante e il responsabile del Comune per verificare l'andamento del percorso
- a trasmettere all'Università, per ogni tirocinante, la valutazione finale sullo svolgimento del progetto e il raggiungimento degli obiettivi, redatta dal tutor del Comune;
- a segnalare tempestivamente all'Università qualsiasi incidente possa accadere al tirocinante nonché l'eventuale cessazione anticipata del tirocinio;
- a garantire (ai sensi del d.m. 363/98) le misure generali e specifiche per la protezione della salute e per la sicurezza dei tirocinanti, anche per quanto attiene la sorveglianza fisica della radioprotezione prevista dal d.lgs. n.230/1995, per attività svolte in locali e

spazi del soggetto ospitante.

Art. 6

Durante lo svolgimento del tirocinio formativo e di orientamento, il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo, seguendo le indicazioni dei tutor e dei responsabili del Comune;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere l'obbligo della segretezza durante e dopo il tirocinio per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito ad atti, procedimenti e prodotti acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;
- partecipare alle attività di monitoraggio svolte dal soggetto promotore e redigere una relazione finale sull'attività svolta.

Eventuali relazioni e/o pubblicazioni sulle ricerche effettuate nell'ambito del tirocinio dovranno essere concordate con il soggetto ospitante.

.

Art. 7

La realizzazione del tirocinio non comporta per il soggetto ospitante e per l'Università alcun onere finanziario, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la presente convenzione.

A3rt. 8

Le parti si impegnano a trattare i dati personali connessi alla esecuzione della presente convenzione conformemente alle prescrizioni del d.lgs n.196/2003, recante "Codice in materia di protezione dei dati personali", nonché dell'allegata informativa, esclusivamente per le finalità di attuazione e monitoraggio dei tirocini in questione.

Art. 9

La presente convenzione decorre dalla data sottoindicata, ha la durata di un anno e viene rinnovata tacitamente di anno in anno, salvo disdetta da comunicarsi da una delle parti entro tre mesi dalla scadenza.

L'Università si riserva altresì la possibilità di non rinnovare la presente convenzione, nel caso in cui si realizzino gravi e ripetute irregolarità nello svolgimento dei tirocini, documentate dall'andamento delle attività di monitoraggio e relazione finale.

Art. 10

Per qualsiasi controversia, che dovesse nascere dall'esecuzione della presente convenzione, è competente a decidere il Foro di Milano.

Letto, approvato, sottoscritto

Milano,

Università degli Studi di Milano
Il Rettore
(Prof. Enrico Decleva)

Comune di Sesto San Giovanni
Il Direttore Relazioni Esterne
(Dott. Federico Ottolenghi)